

maggio
settembre

1972

Bollettino 15

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

Sommario

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Costituita l'Unione Regionale dei Consigli Forensi dell'Emilia Romagna	pag.	21
Asegnati i premi Mario Jacchia e Alberto Vighi »		22
Si avrà una conferenza nazionale sulla giustizia? »		26
Giurisprudenza disciplinare	»	26
Prossima conferenza sull'I.V.A.	»	27

NOTIZIE DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Assicurazioni del Guardasigilli sulla riforma della legge professionale	»	28
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza	»	28
Ricorsi in materia disciplinare	»	29

CRONACA FORENSE

Intervento dell'Unione delle Curie sulla ritenuta d'acconto	»	30
Prospettive di esercizio professionale nella C.E.E.	»	32
Giurisprudenza costituzionale	»	32
Costituita l'ASSIPROF	»	33
Prossimo il nuovo albo	»	33
Nuovo orario della copisteria	»	34
Curatele fallimentari	»	34

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

COSTITUITA L'UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI FORENSI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Convenuti a Bologna, ciascuno confortato da apposite precedenti delibere dei rispettivi Consigli, i Presidenti dei Consigli Forensi emiliano-romagnoli, ossia del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, hanno approvato l'atto costitutivo ed il regolamento dell'*Unione Regionale Consigli Ordini Forensi Emilia-Romagna* (URCOFER).

Le principali ragioni di questa originale iniziativa sono esposte nell'art. 2 dell'atto costitutivo:

« L'Unione regionale provvede alla consultazione fra i Consigli che ne fanno parte nell'ambito della Regione e al comune esame da parte degli stessi suoi componenti, di temi e problemi di interesse professionale, che, sotto ogni aspetto, ivi incluso quello della partecipazione alla vita pubblica regionale, possano comunque riguardare l'attività degli iscritti. E ciò al fine di poter augurabilmente assumere intese e deliberazioni che comportino unità di comportamento, in rapporti con gli organi centrali professionali e con quelli di Governo e della Regione, con i Sindacati e con la Magistratura.

Le determinazioni che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Unione devono essere tali da lasciar salva ed integra la piena autonomia dei Consigli che ne fanno parte, entro i limiti delle attribuzioni espressamente ad essi demandate dall'ordinamento professionale vigente ».

Fra le altre norme che regoleranno la vita dell'Unione Regionale, ricordiamo le più significative:

- sono componenti di diritto il rappresentante regionale presso il Consiglio Nazionale Forense, i rappresentanti regionali presso l'Unione nazionale delle Curie, il rappresentante regionale presso la Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza (art. 3);
- l'ufficio di presidenza resta in carica per due anni ed è rieleggibile (art. 4);
- le deliberazioni dell'Unione regionale saranno assunte a maggioranza semplice « in proporzione del numero degli iscritti, spettando a ciascun

rappresentante di Consigli dell'Ordine il numero di voti attribuiti dall'art. 11 del D.L.L. 23-11-1944 n. 382 » (art. 7);

- potranno essere nominate specifiche commissioni di studi, delle quali faranno parte i colleghi designati, anche se non consiglieri dell'Ordine (art. 9);
- sono previsti anche rapporti « con altri Ordini di avvocati e procuratori a livello regionale », nonché l'eventuale promozione di analoghe Unioni in tutte le regioni italiane (art. 10).

L'iniziativa si segnala da sola: è il mezzo più idoneo, nell'immobilismo legislativo per tutto quanto concerne i problemi dell'amministrazione giudiziaria e dell'ordinamento forense, per contribuire ad una presenza attiva e funzionale del nuovo istituto politico e legislativo della Regione.

Se altri Consigli volessero orientarsi nella direzione scelta da quelli emiliani, e all'uopo desiderino conoscere il testo integrale dell'atto costitutivo dell'URCOFER, potranno farne richiesta alla segreteria del Consiglio di Bologna.

ASSEGNATI I PREMI « MARIO JACCHIA » e « ALBERTO VIGHI »

Ai neo-procuratori legali **Pierluigi Ferrari-Trecate e Filippo Sgubbi**, entrambi di Bologna, vincitori a pari merito, con punti 67, del premio « Mario Jacchia », destinato ogni anno al migliore classificato negli esami per procuratore legale del Distretto emiliano, il Presidente del Consiglio di Bologna, avv. Piero Valenza, ha consegnato l'assegno corrispondente al premio, accompagnandolo con una lettera che è una commossa rievocazione della figura del compianto Collega. Ne pubblichiamo alcuni, passi, perché anche i Colleghi più giovani, che non ebbero il piacere di conoscere personalmente l'illustre scomparso, possano trarre dal ricordo di una vita così dignitosamente ed eroicamente vissuta, esempio e guida.

Mario Jacchia era un Avvocato esemplare: dico cioè che nella professione che egli esercitava, aveva acquisite tutte quelle complesse e rare doti, che nel loro insieme, formano l'avvocato esemplare.

Il Giurista teorico, raramente è buon Avvocato, perché mentre sa interpretare il diritto e ricondurre le varie norme ad un ordine sistematico che ne facilita l'interpretazione logica e dal quale possono talora derivare pratiche conseguenze, spesso non sa adattare il diritto al fatto.

Per avvicinarsi all'optimum nella nostra professione, occorre un complesso di doti che in parte fra di loro sono contraddittorie, che presuppongono in chi le possiede un eccezionale equilibrio, capace di superare le antitesi. Occorre anzitutto conoscere bene il diritto sostanziale e processuale e tenersi al corrente colla giurisprudenza e la dottrina; conoscere profondamente il fatto oggetto della

controversia, saperlo sfrondare dei particolari che non servono a caratterizzarlo e saperlo quindi ridurre al nucleo essenziale; occorre individuare le norme di diritto che lo regolano e saperle interpretare in senso favorevole alla tesi da sostenere; occorre in tutto ciò dedicare il massimo impegno e la più scrupolosa diligenza, sia per ricercare, porre in rilievo e documentare le circostanze di fatto, sia per ricercare in dottrina e giurisprudenza i più autorevoli appoggi al proprio assunto; occorre conoscere il cliente, capirne il pensiero moderarne gli eccessi e quando è possibile ed utile favorire una conciliazione, valutando i pericoli e rischi di un giudizio anche in rapporto alla capacità economica del proprio assistito; occorre inoltre, deciso l'inizio della causa, coll'aiuto dell'esperienza e dell'immaginazione, scegliere ed usare i mezzi processuali più incisivi e rapidi diretti a creare una posizione di partenza favorevole al proprio cliente, senza però che a tali mezzi possa attribuirsi una finalità di pressione illecita e procedere con fermezza, con sollecitudine e con rigore, anche se la controparte è assistita da un collega amico, senza però venire mai meno ai principî di deontologia professionale, fra i quali sono compresi quelli relativi ai rapporti di colleganza.

È necessario sapere adeguare le richieste di onorari all'esito della causa, alle condizioni economiche del cliente, rimanendo sempre entro i limiti della tariffa ed è pure necessario accettare solo quelle pratiche che possano essere trattate con solerzia e diligenza in rapporto alla capacità lavorativa del proprio studio e che non siano in contrasto di interessi con pratiche da altri clienti affidateci od in contrasto coi principî morali che debbono regolare ogni atto dell'Avvocato.

Ora tutte queste qualità, unite ad una attività impressionante, ad una rigorosa condotta e ad una scrupolosa onestà, costituivano doti innate in Mario Jacchia che sapeva anche anteporre sempre l'interesse del cliente al proprio interesse personale.

Queste doti sono tali da giustificare per chi le ha possedute la qualifica di Avvocato esemplare, dal quale Voi, che Vi affacciate alla professione, potrete trarre utile insegnamento.

Ma la figura di Mario Jacchia traeva luce da ben altre e più rare ed elette doti. Egli non era un Avvocato chiuso nel proprio studio ed avulso dalla vita sociale, ma aveva superata la visione individualistica della professione per trasformarla in professione sociale, a carattere e valore permanente, che postulava come elemento vitale, il principio della libertà e che imponeva il dovere di promuovere le innovazioni ed i rinnovamenti richiesti dalla evoluzione, interrotta dalla violenza.

Egli operò nel periodo compreso fra l'avvento del fascismo e la lotta di resistenza e cioè dal 1922 al 1944 mostrando in tale tempo una forza di volontà, uno spirito di sacrificio, un coraggio fisico e morale tali da incutere timoroso rispetto ai suoi avversari, sino dall'inizio del fascismo che egli subito apertamente osteggiò.

Alcuni nostri colleghi vennero in quel tempo percossi, ingiuriati ed ebbero gli studi devastati. Egli con un coraggio che in quelle circostanze poteva sembrare temerario, da solo, fronteggiò le violenze sì da indurre gli avversari a desistere da ogni attacco, pure rimanendo apertamente fermo nelle proprie posizioni di resistenza al fascismo.

Dopo l'inizio della seconda guerra mondiale, egli partecipò ai movimenti clandestini per la liberazione dal regime nazifascista. Ricordo che nell'autunno del 1943 mi chiese se in caso di bisogno avessi potuto ospitarlo in qualche casolare di montagna, nella frazione di S. Benedetto del Querceto, ove io ero

sfollato. Dopo qualche giorno potei dargli risposta affermativa. Egli ne prese atto, ma ritenne non ancora giunto il momento di allontanarsi.

Dopo di allora seppi di lui soltanto della sua eroica fine nella lotta per la liberazione.

Pur senza volere in questa sede assumere posizioni politiche, ritengo che tutti, da qualsiasi idealità ispirati, debbano in Mario Jacchia ammirare l'Uomo che nel fiore degli anni, marito e padre felice, professionista di grandissimo valore, ha saputo per trionfo di una nobile idea, sacrificare la propria vita e che tutti e specialmente i giovani professionisti che oggi premiamo, possano prendere ad esempio il suo comportamento.

Questa lettera è stata letta dal nostro Presidente ai due vincitori, che hanno poi con commozione e semplicità ringraziato, alla presenza della Vedova dell'avv. Mario Jacchia e del nipote, il nostro collega che ne porta lo stesso nome.

* * *

In altra seduta del Consiglio, con l'intervento dell'illustre Collega Avv. Roberto Vighi, il Presidente avv. Piero Valenza ha consegnato al Dott. Proc. **Luigi Stortoni**, di Bologna, l'assegno corrispondente al premio « Alberto Vighi ».

Il Collega Stortoni era stato dichiarato vincitore del premio, per il suo lavoro originale sul tema « La condotta omissiva punibile dei pubblici amministratori in materia di inquinamento ».

Anche al vincitore di questo premio l'avv. Valenza ha dato lettura di una missiva che era una patetica rievocazione del compianto avv. Alberto Vighi, e che pure pubblichiamo nei punti più significativi, perché non vada perduto il ricordo di questo giovane e valoroso collega, immaturamente sottratto alla vita ed alla professione.

Al termine della cerimonia, parole di compiacimento per il vincitore del premio, e di ringraziamento per il ricordo del Figliolo, ha avuto l'avv. Roberto Vighi. Ha espresso a sua volta gratitudine e commozione il Dott. Proc. Luigi Stortoni.

Il premio Vighi ha un particolare significato.

Solitamente i premi sono istituiti per onorare la memoria di un insigne personaggio, che dopo aver dedicata tutta la vita alla professione, abbia onorevolmente conclusa la propria esistenza.

In tali casi, quasi tutti i premiati non hanno conosciuto, né potevano conoscere la persona che dà il nome alla Fondazione, perché appartenente a generazione già estinta, vissuta in epoca nella quale vigeva un metro di valutazione delle doti professionali ed individuali diverso da quello vigente al momento dell'assegnazione del premio.

Avviene, quindi, quasi sempre, che vada perduto lo scopo principale del premio, consistente nell'intenzione del fondatore, di indicare la persona alla cui memoria è stato dedicato, come esempio di vita pel premiato.

Ma il premio Alberto Vighi raggiunge in pieno tale scopo.

Esso è stato costituito a seguito di deliberazione colla quale questo Consiglio aveva presa l'iniziativa di onorare la memoria del dott. Alberto Vighi, nato il 13 giugno 1924, iscritto all'Albo dei Procuratori il 22 ottobre 1952, prematuramente e dolorosamente scomparso per improvvisa sciagura, nel fiore degli anni suoi, il 22 gennaio 1956.

L'avv. Roberto Vighi, padre del caro Scomparso, dopo avere espresso il gradimento proprio per tale iniziativa, si è offerto di concorrere ad attuarla colla generosa elargizione di L. 1.500.000.

A sua volta il Consiglio, utilizzando le offerte di Colleghi, pose a disposizione L. 500.000. Fu così costituito un fondo patrimoniale autonomo col reddito del quale venne indetto ogni biennio un Concorso a premio fra i giovani Avvocati, Procuratori e Praticanti. La Fondazione venne istituita con rogito dott. Stame 22 dicembre 1958.

Il premio Alberto Vighi ha quindi lo scopo di onorare un giovane, degno di essere preso ad esempio da giovani Colleghi, che non abbiano superato l'età di 32 anni, quell'età che Alberto Vighi non aveva ancora raggiunta quando venne a mancare. E per un giovane è molto più facile prendere ad esempio di vita un coetaneo che un anziano.

Il fatto che l'iniziativa delle sottoscrizioni occorrenti per onorare la memoria del dott. proc. Alberto Vighi sia partita dal Consiglio forense ed abbia trovato largo consenso fra tutti gli iscritti all'Ordine, dimostra di per sé quali alte doti possedesse il giovane professionista scomparso dopo poco più di tre anni di attività forense.

Egli, in così breve tempo, si era fatto conoscere e stimare dai propri Colleghi giovani ed anziani, non soltanto per la sua profonda preparazione nelle materie giuridiche, della quale resta traccia anche in Sue pubblicazioni, non soltanto per la Sua spiccata onestà ed alta moralità, ma per un complesso di doti che ne dimostravano una precoce maturità, come la comprensione, la generosità, la semplicità, la modestia, l'affettuosità nelle amicizie, la lealtà, qualità tutte che si riassumono in un senso di profonda umanità ed ispiravano in chi Lo conosceva, stima e simpatia immediata. Egli non si era chiuso nel proprio studio, ma dopo avere acquisita una profonda cultura storica letteraria e filosofica, dopo avere affinato il Suo naturale senso estetico e la Sua visione poetica della vita, sentì il dovere di aiutare i diseredati e di attenuare le ingiustizie sociali, dedicando gran parte della Sua attività al movimento cooperativo ed alla difesa dei non abbienti, interpretando la professione come una missione, ed esercitandola con diligenza, intelligenza ed efficacia, ma con sereno e signorile distacco.

Gli insegnamenti più importanti che si possono trarre dalla Sua breve vita consistono nel superamento di una visione individualistica e materialistica della professione e della necessità di trasformarla in missione sociale, colla coscienza dei doveri che tale trasformazione impone e coll'ausilio della preparazione culturale e spirituale a ciò occorrente.

SI AVRA' UNA CONFERENZA NAZIONALE SULLA GIUSTIZIA?

Come già pubblicammo in precedenti Bollettini, il Consiglio di Bologna ha da tempo sollecitato i competenti organi ad organizzare una « Conferenza nazionale sui problemi della Giustizia ».

Recentemente, ad un Parlamentare della nostra città che ha mostrato di interessarsi alla possibile iniziativa, il presidente avv. Valenza ha inviato una lettera avente lo scopo di precisare le ragioni precipue di una tale Conferenza. Ne stralciamo alcuni passi, per informarne tutti i Colleghi.

Aggiungo che nessuno si attende dalla Conferenza i taumaturgici risultati di risolvere per il meglio problemi che, specie nel nostro Paese, attingono alle radici stesse dei nostri mali, ma già il fatto che essa potesse puntualizzare lo stato attuale della Giustizia in Italia e indicare le linee o i criteri cui debbono ispirarsi le riforme necessarie in materia di diritto sostanziale e procedurale, civile penale e amministrativo, potrebbe quanto meno semplificare questa opera ed evitare i frequenti guai di leggi che nascono male non solo tecnicamente, ma per contenuti non adeguati alle esigenze della nostra società e del nostro ordinamento. E ciò anche perché spesso elaborate in ristretti ambienti ministeriali, con lo spolverino dato dal Parlamento senza attento esame. Al quale proposito, la Conferenza dovrebbe certo occuparsi anche di quei criteri di metodo e di prassi che sarebbe opportuno presiedessero alla formazione dei progetti legislativi, e dovrebbe prima ancora concorrere a colmare i vuoti e le incertezze sulla posizione dei protagonisti del dramma giudiziario (giudici, avvocati, parti) sempre che prima di essa non intervenga, come è nei nostri voti, finalmente l'approvazione della nostra legge professionale e di quella sul patrocinio dei non abbienti, secondo le pressanti istanze già formulate a Cagliari e già portate in sede opportuna.

Come Le ho detto, penso infatti che la Conferenza non potrebbe aver luogo prima di un anno o un anno e mezzo dalla sua indizione: e ciò per consentire a giudici, avvocati e — perché no? — anche a cittadini di prepararsi debitamente ad affrontare i temi congressuali e soprattutto per consentire al Governo di raccogliere indicazioni da ordinamenti stranieri e soprattutto dai paesi della Comunità europea nel modo più realistico; e cioè alla luce dell'effettivo tipo e modo di esercizio della giustizia in quei paesi constatato da idonei *missi ad hoc* per eliminare quanto di arcaico e irrazionale sopravvive in Italia, e per segnare linee di aggiornamento chiare e semplici.

GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

In successive riunioni, in sede disciplinare, il Consiglio di Bologna ha applicato:

la censura: ad un collega incolpato di avere ricevuto da un avvocato, a nome di una controparte, un assegno a saldo di un debito portato da una sentenza civile; di avere omesso di avvertire il collega che

l'assegno era privo di girata e di avere quindi, pur trattenendo l'assegno, notificato atto di precetto per l'importo corrispettivo di quel versamento, sia pure irregolare, già ricevuto;

l'avvertimento: ad un collega che aveva ommesso di informare il « dominus » di un procedimento civile affidatogli avanti autorità giudiziaria di Bologna, sia circa lo svolgimento del giudizio, e sia circa l'esito dello stesso, non ostanti ripetute richieste in tal senso fattegli dal collega dell'altro Foro;

la sospensione per mesi due dall'esercizio della professione: ad un collega incolpato di numerose violazioni di norme deontologiche (fra l'altro: eccessivo ritardo nella consegna ad una ditta sua cliente di pagamenti ricevuti da controparti; omessa informazione circa l'andamento di causa affidategli; assunzione di debiti verso un proprio cliente, mediante cambiali lasciate poi protestare; omissione di pagamenti per conto di clienti dai quali aveva già ricevuto i necessari fondi).

PROSSIMA CONFERENZA SULL' I.V.A.

Quanto prima avrà luogo una conferenza sulla prossima applicazione della nuova imposta sui valori aggiunti, a cura del **Prof. Furio Bosello**, incaricato di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario nell'Università di Bologna. La conferenza sarà riservata agli iscritti agli Albi, che potranno quindi approfondire la conoscenza della materia e affrontare i vari problemi connessi con la entrata in vigore della nuova imposta.

NOTIZIE DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ASSICURAZIONI DEL GUARDASIGILLI SULLA RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE

Il 19 luglio scorso il Ministro di Grazia e Giustizia, On. Gonella, ha ricevuto il Consiglio Nazionale Forense, dal quale ha ricevuto pressioni e sollecitazioni per una rapida riforma dell'ordinamento forense, secondo i criteri scaturiti anche dal Congresso nazionale di Cagliari del settembre dell'anno scorso.

Riferisce in proposito una apposita comunicazione del Presidente del C.N.F., Avv. Prof. Aldo Casalnuovo:

Il Consiglio ha sottoposto al Ministro la opportunità di considerare gli emendamenti puntualizzati dal Consiglio nazionale forense, dopo i risultati dell'XI Congresso nazionale giuridico-forense — (Cagliari, settembre 1971) —, con la collaborazione del Comitato permanente di attuazione dei voti congressuali e della Unione delle Curie, pregandolo di incorporare nel nuovo testo governativo gli emendamenti stessi, così adeguando ed aggiornando il vecchio schema, che costituisce oggi ancora pregevole base, idonea a determinare generalità di consensi.

Il Ministro, nel ricambiare con viva cordialità il saluto del Consiglio nazionale, ha assicurato che avrebbe tenuto nella massima considerazione quanto esposto e che, condividendo nella parte sostanziale i proposti emendamenti, avrebbe subito proceduto alla revisione del precedente schema, curandone la più rapida presentazione alle Camere.

E il Ministro ha mantenuto la promessa.

Infatti nella riunione del 6 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta dell'On. Gonella, il nuovo disegno di legge per la riforma dell'Ordinamento professionale che ha integralmente recepito tutte le proposte formulate dall'Ordine in rapporto al vecchio sistema.

Il disegno di legge è stato già trasmesso al Parlamento.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Per l'interesse che ha per tutti gli iscritti, pubblichiamo integralmente la seguente comunicazione pervenuta dal C.N.F.:

Il Consiglio nazionale forense, nella seduta *del 18 luglio 1972*.

— *udita* la relazione del Presidente in ordine all'iniziativa del Comitato dei delegati della Cassa di previdenza e di assistenza degli avvocati e dei procuratori per la costituzione di una Commissione di studio sulla riforma organica della legislazione previdenziale forense, nonché sui criteri puntualizzati dalla Commissione stessa nella prima seduta, tenuta l'8 luglio 1972, ed alla quale hanno anche partecipato il Presidente del Consiglio nazionale forense ed il Presidente dell'Unione delle Curie;

— *udita* altresì la relazione del Consigliere avv. Mauceri in ordine alla determinazione adottata dagli organi collegiali della Cassa di sospendere la erogazione della tredicesima mensilità di pensione, per l'anno in corso, con deliberazioni 18 dicembre 1971 e 13 maggio 1972 del Comitato dei delegati, approvate dal Ministro di Grazia e Giustizia con decreto 30 maggio 1972;

— *delibera* di seguire con vigile solidarietà l'azione intrapresa dagli organi della Cassa per il superamento della crisi attuale e la normalizzazione del sereno adempimento di tutte le finalità d'istituto;

— e, *condividendo* la esigenza di una riforma organica della legislazione previdenziale secondo i criteri di massima tracciati dalla competente Commissione sopra indicata, di svolgere proficua azione perché i relativi disegni di legge, che saranno presentati a seguito delle segnalazioni e delle iniziative della Cassa, abbiano rapido corso di esame e di approvazione per il conseguimento di prestazioni previdenziali adeguate alla dignità della professione e sicure nel tempo.

Prende infine atto, con profonda amarezza, delle insuperabili circostanze che hanno determinato gli organi della Cassa ad adottare, nell'insindacabile esercizio del loro potere discrezionale, peraltro ratificato dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, il doloroso provvedimento della sospensione della tredicesima mensilità per l'anno in corso;

— ed *auspica* che l'evolversi della situazione possa consentire (anche in collegamento con la urgente esigenza di approvazione della proposta di legge n. 229, presentata alla Camera dei Deputati nella seduta del 7 giugno 1972 dal deputato Rognoni ed altri, la quale riproduce, con lievi modifiche, il testo della proposta n. 3424 già avanzata nel corso della passata legislatura e decaduta per l'anticipato scioglimento delle Camere) un riesame di così grave decisione.

RICORSI IN MATERIA DISCIPLINARE

Il C.N.F. rammenta agli interessati che, ove ricotrano avverso provvedimenti disciplinari dei singoli Consigli, « è necessario che provvedano tempestivamente ad eleggere il loro domicilio in Roma, ai sensi dell'art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, dandone comunicazione alla Segreteria del Consiglio Nazionale Forense. Sarà cura delle Segreterie dei Consigli dell'Ordine, ricevendo i ricorsi, avvisare i ricorrenti che, in mancanza della elezione del domicilio, le comunicazioni e le notificazioni verranno effettuate mediante deposito nella Segreteria del Consiglio nazionale ».

CRONACA FORENSE

INTERVENTO DELL'UNIONE DELLE CURIE SULLA « RITENUTA D'ACCONTO »

Sollecitata da più parti su alcuni problemi della « ritenuta d'acconto » istituita con legge 28 ottobre 1970 n. 801, ed in considerazione anche delle difformi interpretazioni che in materia si sono venute creando nel Paese, l'Unione delle Curie ha espresso un parere, analitico e particolareggiato, diffuso a tutti i Consigli Forensi. In esso si osserva fra l'altro:

1) Le prestazioni professionali non possono essere considerate globalmente quando, pur essendo relative ad una stessa pratica, sono in realtà inerenti a fasi diverse della medesima. Infatti *le funzioni procuratorie si esauriscono col compimento del singolo atto* e l'onorario di avvocato non va rapportato all'intero processo ma ai singoli procedimenti in cui esso si fraziona: per cui non può essere liquidato un onorario complessivo, ma bensì tanti onorari quanti sono i procedimenti « perché è in tal momento (di chiusura del singolo procedimento) che la corrispondente complessa prestazione difensiva si è esaurita ed il diritto al relativo compenso è divenuto esigibile » (così: Cass. 28-8-1956 n. 3154; 6-2-1958 n. 360, etc.).

Conseguentemente, se in una procedura si sono avute varie fasi (ad es. fase ingiuntiva, fase di opposizione, fase esecutiva), le varie fasi vanno tenute distinte: in pratica quindi, relativamente agli onorari, le fasi esauritesi prima del 31-12-1970 non sono soggette alla ritenuta di acconto mentre invece vi sono soggette quelle che, iniziatesi prima di tale data, hanno proseguito in epoca successiva.

2) Per quanto concerne le spese, appare chiaro che *sono escluse dalla ritenuta* tutte le somme che, non avendo il carattere di spese inerenti alla produzione del reddito, non possono essere prese a base di tassazione.

Spese per la produzione del reddito sono quelle sostanzialmente non attribuibili al singolo cliente, e cioè quelle relative: all'affitto dei locali ove il professionista svolge la propria attività, al mezzo di trasporto (limitatamente all'accesso ai locali), al compenso ai dipendenti, al riscaldamento, la luce, la pulizia, all'abbonamento a libri e riviste, all'abbonamento telefonico, all'acquisto di macchine da scrivere, fotocopiatrici, registratori ecc. ecc.

Le altre spese: mezzi di trasporto per trasferta, pernottamento e vitto fuori sede, costo delle telefonate e spese postali, bolli, diritti di cancelleria e di ufficiali giudiziari, costo interpreti, tasse e imposte, visure, acquisto di materiale ecc. — e cioè tutte le spese che potrebbero essere pagate direttamente dal cliente — non hanno nulla a che vedere con la produzione del reddito e non

sono assoggettabili alla ritenuta d'acconto. Ed, in effetti, esse non sono mai state dagli uffici fiscali prese a base per la tassazione del reddito professionale in R.M. o complementare.

In particolare deve rilevarsi che non può essere effettuata la ritenuta d'acconto sulle spese sostenute per le scritturazioni degli atti (sempre che tali spese siano state sopportate in modo autonomo dal professionista e non costituiscono rimborso di quanto corrisposto al personale impiegatizio dello studio: nel quale ultimo caso rientrano nelle spese per la produzione del reddito, e sono assoggettabili a ritenuta).

3) Deve ritenersi legittima la effettuazione della ritenuta sugli acconti corrisposti al professionista per onorari, mentre invece deve ritenersi del tutto arbitraria ed illegittima la effettuazione della ritenuta per quanto concerne gli acconti sulle spese.

Che gli acconti sulle spese e quelli sugli onorari siano cose del tutto diverse è affermato dall'art. 2234 C.C. che stabilisce come il cliente debba anticipare le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso: il Legislatore tiene quindi, nettamente distinte le due causali di versamento

Per evitare equivoci ed eventuali discussioni in merito alla applicabilità o meno della ritenuta, il professionista dovrà precisare — allorché invita il cliente a versare somme in relazione a determinate pratiche — se l'acconto venga richiesto per future spese che dovrà effettuare, e dovrà elencare in anticipo la causale ed il presumibile importo (tassa registro, iscrizione a ruolo, bolli, spese di notifica e di esecuzione, costo biglietto per trasferta ecc.) o se l'anticipo stesso venga richiesto a titolo di onorario. Solo in questo secondo caso l'acconto sarà assoggettato a ritenuta.

4) Per quanto attiene alle procedure c.d. concorsuali la ritenuta d'acconto deve essere operata nelle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo, procedure nelle quali l'imprenditore commerciale resta « in bonis » come titolare della sua impresa.

La ritenuta non può essere operata in caso di fallimento. Infatti il soggetto che effettua il pagamento al professionista non rientra tra quelli indicati nell'art. 3 della legge n. 801 del 1970. Il fallimento, secondo la configurazione giuridica comunemente accettata, è un processo di esecuzione affidato ad un amministratore giudiziario sotto la vigilanza e l'impulso dell'Autorità Giudiziaria: l'istituto non può quindi configurarsi come un ente od una persona giuridica. Altrettanto ovvio è che il fallito, dopo il fallimento (che lo priva della relativa capacità) non è più imprenditore commerciale: né lo diventa il Curatore per il fatto di essere tale.

Va infine rilevato che la ritenuta d'acconto non può essere operata sul compenso al Curatore fallimentare perché — a parte quanto precede — se chi opera la ritenuta assume la figura del sostituto di imposta, è chiaro che nessuno può operare la ritenuta a se stesso.

5) È fuori di dubbio, alla stregua del tenore della legge che, alla base della ritenuta d'acconto debba sussistere un rapporto professionale tra l'avvocato ed il cliente. Conseguentemente la ritenuta d'acconto non deve essere operata quando il rapporto professionale non sussiste.

In particolare la parte soccombente che paga in dipendenza di un titolo giudiziale al professionista il quale agisce nell'interesse o per conto del proprio rappresentato, non deve operare ritenuta di sorta essendo, la eventuale applicazione della stessa, di competenza in quanto dovuta dal cliente e non dalla controparte.

PROSPETTIVE DI ESERCIZIO PROFESSIONALE NELLA C.E.E.

Pubblichiamo la risoluzione finale assunta a Edimburgo, nell'aprile scorso, dalla Commissione consultiva che, nell'ambito della CEE, si interessa dell'esercizio professionale non soltanto nei Paesi aderenti, ma soprattutto in relazione ai possibili interscambi di attività professionali e di esercizio oltre i confini dei singoli Paesi aderenti:

La liberalizzazione delle attività degli avvocati dei dieci Paesi membri, attività non contenziose comprendenti la consultazione, sul territorio dei Paesi membri, dovrà essere realizzata come segue: *a)* le attività sopracitate si eserciteranno nel rispetto della deontologia dell'Ordine professionale di provenienza e dell'Ordine ospitante, sotto il doppio controllo e la doppia disciplina degli ordini professionali; *b)* a tale scopo la Commissione consultiva predisporrà dei contratti-tipo facoltativi, da sottoporre ai differenti consigli degli Ordini, per adesione.

Constatando che sarebbe contrario allo spirito del Trattato di Roma consentire ad avvocati dei Paesi terzi di svolgere attività professionale non sottoposta a simile regolamentazione, ha ritenuto che l'esercizio delle attività professionali degli avvocati dei Paesi terzi deve essere subordinata alla verifica preventiva dell'esistenza di una reciprocità di fatto nel Paese di provenienza, e al gradimento dell'Ordine ospitante.

Si richiede infine ai « barreaux » dei Paesi della Comunità, di disporre affinché gli avvocati ad essi appartenenti rispettino la proibizione d'avere contatti professionali con avvocati di Paesi terzi, la cui attività nel Paese ospitante non abbia ricevuto il gradimento dell'Ordine locale.

Questa interessante e decisa risoluzione presa dalla Commissione consultiva formerà senza dubbio l'oggetto di un meditato esame da parte dei consigli degli Ordini professionali italiani.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale ha recentemente pronunciato due sentenze che riguardano il nostro Ordine e che pertanto segnaliamo all'attenzione dei colleghi.

Con sentenza 10-17 febbraio 1972 n. 27 ha dichiarato la « illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di

procuratore, nella parte in cui dispone che il pubblico ministero assiste alla decisione ».

Nella motivazione della decisione si osserva conclusivamente che « La deliberazione della decisione, che è la fase conclusiva più delicata del giudizio, è compito esclusivo dell'organo giudicante. In siffatto momento la presenza di altro organo, con funzioni istituzionalmente diverse, non ha ragione di essere.

La disposizione in esame è in contrasto col precetto contenuto nell'art. 24, comma 2, Cost., giacché assicura al P.M., che è parte nei procedimenti di cui trattasi, una situazione di vantaggio con evidente menomazione del diritto di difesa dell'incolpato ».

Con sentenza 7 luglio 1972 n. 122 — della quale non possiamo però riferire più in particolare, non risultando ancora pubblicata in alcuna rivista giuridica — la Corte ha dichiarato illegittima la norma che obbliga al pagamento del tributo di registro, sulle sentenze e sugli altri provvedimenti giurisdizionali, le parti interessate a giudizi contenziosi civili, anche se estranee alle convenzioni enunciate in sentenza, e che inoltre pone a carico dei procuratori le tasse giudiziali dovute dalle parti che essi rappresentano. Viene così definitivamente a cadere l'obbligo di solidarietà fiscale che, non certo giustamente, legava la parte al procuratore, per quanto era oggetto di produzione documentale in giudizio, o comunque per debito di imposta di registro.

COSTITUITA L'ASSIPROF

Si è costituita a Roma la « Società Cooperativa per azioni per le Gestioni Amministrative, Economiche, Finanziarie e Assistenziali dei Professionisti d'Italia ». Essa si propone di offrire molteplici vantaggi a tutti i professionisti italiani in campo assicurativo, edilizio, dei consumi, turistico alberghiero, assistenziale, ecc.

I colleghi interessati a maggiori notizie potranno rivolgersi alla segreteria del nostro Consiglio.

PROSSIMO IL NUOVO ALBO

In questo Bollettino non pubblichiamo gli aggiornamenti degli Albi — per iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti — perché fra non molto sarà pubblicato il nuovo albo aggiornato.

Preghiamo anzi tutti i colleghi di controllare presso la segreteria del Consiglio se vi sono errori di indirizzi o numeri telefonici o di altri dati

personali, e comunque di riferire alla stessa segreteria ogni variante, rispetto alla precedente edizione, per consentire una pubblicazione effettivamente rispondente all'attuale anagrafe degli iscritti.

NUOVO ORARIO DELLA COPISTERIA INTERNA

La saletta di copisteria e fotocopie, al piano terreno del Palazzo di Giustizia, osserverà d'ora in poi un nuovo orario: in particolare sarà a disposizione dei colleghi anche nelle ore pomeridiane.

CURATELE FALLIMENTARI

(dal 20 aprile 1972 al 5 settembre 1972)

- VIGNODELLI WERTHER - titolare ditta Scatolificio « Libertas » - sentenza 8 aprile 1972 - G. D. dr. D'Apote - Curatore *dr. proc. Oreste Casadio*.
- PATELLI ROBERTO - spedizioniere ed autotrasporti merci - sentenza 14 aprile 1972 - G. D. dr. Vannini - Curatore *dr. proc. Pier Paolo Padovani*.
- S.r.l. LINOTIPIA M.M. - laboratorio linotipia - sentenza 3 maggio 1972 - G. D. dr. Vannini - Curatore *dr. proc. Lucio Solazzi*.
- MINOCCHERI SEVERIANO - rivendita generi alimentari e forno - sentenza 2 maggio 1972 - G. D. dr. Chillemi - Curatore *avv. Francesco Zucconi*.
- BELLINI LUIGI - confezione calzature - sentenza 18 maggio 1972 - G. D. dr. Chillemi - Curatore *dr. proc. Grassi Breccia Laura*.
- Soc. di fatto fra PICHIRALLO VINCENZA e STURARO LUIGI - Ditta « Modabella » - sentenza 4 maggio 1972 - G. D. dr. D'Apote - Curatore *dr. proc. Marcello Zamboni*.
- FORTUZZI TANCREDI - titolare molino esercente la macinazione di cereali ad uso zootecnico - sentenza 10 giugno 1972 - G. D. dr. Mirone - Curatore *avv. Vincenzo Pecoraro*.
- S.n.C. MIMEBO - esercente fabbricazione minuterie metalliche - sentenza 10 giugno 1972 - G. D. dr. Chillemi - Curatore *avv. Vincenzo Pecoraro*.
- S.p.A. COMPAGNIA EMILIANA DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI CEDIM - acquisto, gestione e vendita terreni e fabbricati - sentenza 14 giugno 1972 - G. D. dr. Mirone - Curatore *avv. Guido Turchi*.

GIULIANI LUIGI - commercio ingrosso biancheria intima ed affini -
sentenza 6 luglio 1972 - G. D. dr. Chillemi - Curatore *avv. Carlo Avogaro.*

S.p.A. IMMOBILIARE ROSA - gestione e permuta terreni e fabbricati -
sentenza 24 giugno 1972 - G. D. dr. Mirone - Curatore *avv. Roberto Bianchi.*

Soc. di fatto PLACIDI WANNA e COLLINA ADREANO - titolari
Ristorante « Al Fagiano » - sentenza 7 giugno 1972 - G. D. dr.
D'Apote - Curatore *avv. Guido Turchi.*

SERCECCHI EGIDIO - autotrasporti merci conto terzi - sentenza 8 luglio
1972 - G. D. dr. Chillemi - Curatore *avv. Carlo Avogaro.*

STRACCIARI ARMANDO - autotrasporti conto terzi e commercio ghiaia -
sentenza 1 luglio 1972 - G. D. dr. Vannini - Curatore *avv. Giacomo Gargano.*

GAMBERINI CLODOVEO - mediazione immobili - sentenza 29 luglio
1972 - G. D. dr. Materazzo - Curatore *avv. Pietro Ballarini.*

SOCIETA' DI FATTO FO.AL.CO. - attrezzature per mense ed alberghi
sentenza 20 maggio 1972 - G. D. dr. G. Mirone - Curatore *avv. Silvano Sereni.*